



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai Magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giuseppe Zola	Consigliere
dott. Gianluca Braghò	Primo Referendario
dott. Alessandro Napoli	Referendario (relatore)
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Francesco Sucameli	Referendario
dott. Cristiano Baldi	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario

nella camera di consiglio del 1 ottobre 2013

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota del 31 luglio 2013, con la quale il Sindaco del Comune di Milano ha chiesto un parere nell'ambito delle funzioni consultive attribuite alla Sezioni regionali di questa Corte;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla prefata richiesta;

Udito il relatore, dott. Alessandro Napoli;

OGGETTO DEL PARERE

Il Sindaco del Comune di Milano ha formulato alla Sezione una richiesta di parere, articolata in dieci quesiti, aventi ad oggetto la predisposizione di un piano di razionalizzazione delle spese in applicazione dell'art. 16 commi 4, 5, 6 della Legge n. 111/2011, destinando quota parte dei relativi risparmi, entro i limiti e secondo le modalità previste dalla medesima normativa, ai fini della contrattazione decentrata integrativa.

Più nel dettaglio, l'organo rappresentativo dell'ente articola, testualmente, i seguenti quesiti al fine di precisare alcuni ambiti applicativi della normativa di riferimento, per quanto concerne:

a) il comma 4

Il legislatore consente alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2011 di adottare Piani triennali di razionalizzazione delle spese nei seguenti ambiti di intervento:

- razionalizzazione e riqualificazione della spesa
- riordino e ristrutturazione amministrativa
- semplificazione e digitalizzazione
- riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche.

I Piani devono indicare la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

PRIMO QUESITO: ai fini dell'inserimento nel Piano triennale delle singole voci di spesa contemplate dalla norma e della successiva certificazione da parte dell'organo di revisione contabile, è necessario precisare per ciascuna voce di spesa sia l'indicatore finanziario (risparmio di spesa) che l'indicatore fisico (livello di attività), ovvero è possibile riferirsi ai soli indicatori finanziari, in presenza di voci di spesa che, pur originando un risparmio, non consentono l'individuazione di indicatori fisici (per es.: spese di funzionamento, costi della politica)?

SECONDO QUESITO: E', altresì, possibile valorizzare i risparmi di spesa finanziari conseguenti alla soppressione, riduzione e/o razionalizzazione dei servizi?

Il Sindaco si interroga, poi, su quali vincoli ponga l'approvazione del Piano di razionalizzazione delle spese ai fini della redazione dei Bilanci di competenza degli esercizi successivi, e sulla necessità - in sede di aggiornamento annuale del medesimo Piano, ovvero di approvazione del Piano del successivo triennio - di consolidare il risparmio previsto e certificato dall'organo di revisione contabile. In sintesi:

TERZO QUESITO: quali vincoli pone l'approvazione del piano di razionalizzazione delle spese ai fini della redazione dei bilanci di competenza degli esercizi successivi?

QUARTO QUESITO: in sede di aggiornamento annuale del medesimo piano ovvero di approvazione del piano del successivo triennio occorre consolidare il risparmio previsto e certificato dall'organo di revisione?

Più puntualmente, ipotizzando che un Comune approvi il Piano di razionalizzazione per il triennio 2013-2015 e detto Piano venga redatto, come previsto dalla normativa, inserendo i risparmi di spesa presenti nel Bilancio di previsione 2013-2015 rispetto ai valori di Rendiconto 2012, si chiede di conoscere (QUINTO QUESITO) quale sia, tra i seguenti, il comportamento più appropriato da seguire:

- A) nell'esercizio finanziario 2014 si procede, secondo il principio delle previsioni a scorrimento, all'approvazione di un nuovo Piano di razionalizzazione per il triennio 2014-2016 che recepisca nel nuovo Bilancio triennale 2014-2016 i risparmi complessivi derivanti dal Rendiconto 2013 (potendo utilizzare anche categorie di spesa differenti rispetto a quelle presenti nel precedente Piano di Razionalizzazione 2013-2015). E', pertanto, possibile approvare ciascun anno un nuovo Piano di razionalizzazione coerente con la nuova programmazione triennale e che abbia come riferimento, secondo il principio di scorrimento, il rendiconto della gestione dell'esercizio immediatamente precedente?
- B) Nell'esercizio finanziario 2014 si mantiene statico il Piano di razionalizzazione 2013-2015, avente come riferimento il Rendiconto 2012, assestando i risparmi degli esercizi 2014-2015 (complessivamente considerati) per adeguarli alla nuova programmazione di bilancio.

SESTO QUESITO. In ambedue i casi, occorre obbligatoriamente consolidare i risparmi certificati nel 2013 al momento dell'approvazione del Piano di razionalizzazione 2013-2015?

SETTIMO QUESITO. Qual è, tra le diverse aggregazioni possibili di spesa (complessiva, per ambito di intervento/per singola tipologia) il livello cui riferirsi per misurare il consolidamento richiesto?

OTTAVO QUESITO. Qualora non fosse possibile dimostrarlo, nel caso che con il nuovo bilancio pluriennale 2014-2016 i risparmi - rispetto al 2013 – caso A), ovvero al 2012 – caso B – fossero inferiori rispetto a quelli segnalati nel piano 2013-2015, quali conseguenze si

avrebbero sulla programmazione finanziaria dell'ente e sulla definizione delle somme da destinare/già destinate alla contrattazione integrativa?

b) comma 5

Il Legislatore consente di utilizzare annualmente le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate per la contrattazione integrativa e di destinare il 50% delle relative risorse alla erogazione di premi previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

NONO QUESITO: Quali sono i vincoli per l'erogazione delle risorse inserite, ai sensi dell'art. 16 Legge 111/2011, nel Fondo di cui all'art. 15 CCNL 1.4.1999 Comparto Regioni Autonomie Locali, tenuto conto della previsione contenuta nell'art. 6 "Norme transitorie": *"La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."* E' possibile ripartire le relative somme implementate nel Fondo, previa certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti, alla generalità del personale (cfr. parere MEF –Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. 36434 del 24.04.2013) con i medesimi criteri previsti in sede negoziale per l'incentivazione della performance individuale e organizzativa, tenuto conto che l'adozione e l'attuazione del Piano di Razionalizzazione delle Spese sarà ricompresa nel Piano degli obiettivi 2013?

DECIMO QUESITO. L'erogazione dei premi può coinvolgere il personale titolare di posizione organizzativa e il personale dirigente mediante l'incremento della retribuzione di risultato così come avviene per le incentivazioni previste da altre disposizioni di legge (es. incentivazioni per progettazione)?

PREMESSA

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze attribuite alla Corte dei conti dalla legge n. 131 del 2003 (recante la disciplina d'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

Pertanto, la prima questione che si pone, riguardo agli interrogativi posti dall'ente, è quella del rispetto delle condizioni di legge per accedere alla funzione consultiva della Corte. A tal fine si rammenta che ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003, Regioni, Province e Comuni possono chiedere alle Sezioni regionali pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

AMMISSIBILITÀ SOGGETTIVA

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere del Comune, si prende atto che il quesito è stato inoltrato dal Sindaco ed è, dunque, soggettivamente ammissibile.

AMMISSIBILITÀ OGGETTIVA

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo di ammissibilità del quesito, in primo luogo occorre rammentare che la disposizione contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 131/2003 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese esplicite, in particolare, con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica. In quest'ottica, appare chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive "in materia di contabilità pubblica" si ritagliano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Secondo le Sezioni riunite della Corte dei conti – intervenute con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 31 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 – il concetto di contabilità pubblica deve essere incentrato sul *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici"* da intendersi in senso dinamico in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Deliberazione del 17 novembre 2010, n. 54).

Tuttavia, l'inerenza ad una materia di contabilità pubblica non esaurisce i presupposti di ammissibilità oggettiva di un quesito, presupposti che vanno ricavati, oltre che dalla lettera della legge, dalla natura della funzione consultiva. Essi vanno stabiliti in negativo, delineando il rapporto tra tale funzione e, da un lato, l'attività amministrativa, dall'altro, la funzione giurisdizionale civile, penale, amministrativa e contabile.

Rispetto all'attività amministrativa, questa Sezione, in più occasioni, ha riconosciuto che la funzione di cui al comma 8 dell'art. 7 della Legge n. 131/2003, è una facoltà conferita agli amministratori di Regioni ed enti locali per consentire loro di avvalersi, nello svolgimento delle funzioni loro intestate, di un organo neutrale e professionalmente qualificato, in grado di

fornire gli elementi di valutazione necessari ad assicurare la legalità della loro azione: è innegabile che i pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nello svolgimento dei procedimenti degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate.

Peraltro, la stessa giurisprudenza contabile ha puntualmente rammentato che dalla funzione consultiva resta esclusa qualsiasi forma di cogestione o co-amministrazione con l'organo di controllo esterno (cfr. *ex multis* parere sez. Lombardia, 11 febbraio 2009, n. 36). Quindi i quesiti, oltre a riguardare una questione di contabilità pubblica, devono avere carattere generale ed essere astratti, cioè non direttamente funzionali all'adozione di specifici atti di gestione, che afferiscono alla sfera discrezionale della potestà amministrativa dell'ente.

In secondo luogo, oltre a non intervenire nell'attività amministrativa nei termini predetti, tale funzione consultiva non deve sovrapporsi con l'esercizio di altre funzioni di controllo della Corte, né tantomeno interferire con l'esercizio di funzioni giurisdizionali (in sede civile, penale, amministrativa o contabile).

Venendo all'esame dei dieci quesiti proposti nel caso di specie, sotto il profilo oggettivo il decimo si palesa inammissibile in quanto - concernendo il trattamento economico dei dirigenti e del personale titolare di posizione organizzativa - rientra primariamente nell'ambito della contrattazione collettiva, la cui disciplina esula, per costante giurisprudenza della Sezione, dall'alveo applicativo della funzione consultiva della Corte dei Conti.

I primi nove quesiti si configurano, invece, ammissibili, in quanto i dubbi interpretativi investono, in via diretta, plurimi aspetti della disposizione normativa in esame.

MERITO

In via preliminare, il Collegio rammenta che la funzione consultiva è diretta a fornire un ausilio all'Ente richiedente per le determinazioni che lo stesso è tenuto ad assumere nell'esercizio delle proprie funzioni, restando - dunque - ferma la discrezionalità dell'Amministrazione in sede di esercizio delle prerogative gestorie.

La norma menzionata prevede per le Pubbliche Amministrazioni la possibilità di *"adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazioni e di riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari"*.

Ai sensi del comma 5 del medesimo art. 16 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, *"le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate"* con i sopramenzionati piani di razionalizzazione delle spese *"possono essere*

utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150"; tali risorse "sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi", che devono essere "certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo".

Per affrontare i numerosi quesiti posti dal Comune di Milano in modo organico appare utile seguire l'ordine prospettato dall'Ente.

PRIMO QUESITO. Ai fini dell'inserimento nel Piano triennale delle singole voci di spesa contemplate dalla norma e della successiva certificazione da parte dell'organo di revisione contabile, il Collegio ritiene possibile riferirsi ai soli indicatori finanziari laddove manchi in radice un indicatore fisico (per es., nel caso dei c.d. "costi della politica"). Laddove, invece, vi siano voci di spesa che, pur originando un risparmio, non consentano l'individuazione di indicatori fisici per ragioni di difficoltà tecnica/di antieconomicità di una rilevazione così puntuale (per es., nel caso di alcune spese di funzionamento), appare ragionevole prescindere da una quantificazione dell'*output* purché essa si riveli manifestamente ardua o antieconomica. Una diversa interpretazione, tale da ritenere comunque necessario precisare – anche in siffatta ipotesi - per ciascuna voce di spesa sia l'indicatore finanziario (risparmio di spesa) che l'indicatore fisico (livello di attività), pur conforme alla *littera legis*, appare in realtà contraddire la *ratio* della norma incentrata primariamente (seppur non esclusivamente) a incentivare i risparmi di spesa.

SECONDO QUESITO. Il Collegio ritiene possibile valorizzare i risparmi di spesa finanziari conseguenti alla soppressione/riduzione di servizi solo se ciò si traduce in una reale razionalizzazione complessiva, ossia in un'erogazione del servizio – globalmente considerato - funzionale ad un miglior comprovato perseguimento dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

A questo proposito, la Corte Conti – Sezione delle Autonomie n. 2/2013 in sede nomofilattica, esaminando la diversa questione del rapporto tra la norma in esame e il limite di cui all'art. 9 comma 2 *bis* del d.l. n. 78/2010, ha osservato quanto segue. *"Il vincolo (dell'art. 9 comma 2 bis del d.l. n. 78/2010) avrebbe, dunque, funzione di chiusura del sistema di alimentazione dei fondi integrativi, in quanto diretto a stabilire il limite massimo delle risorse che possano affluire ai fondi unici per un uso indistinto e generalizzato. Il carattere strutturale del limite escluderebbe, inoltre, ogni possibilità di deroga alle risorse che dovessero conseguire per effetto di un mero contenimento dei consumi o di un ridimensionamento dei servizi programmati o esistenti. La sola deroga compatibile con la natura del divieto sarebbe, invece,*

quella fondata su economie di bilancio che scaturissero direttamente da una ottimizzazione di fattori produttivi implicante un più efficiente utilizzo del personale. Trattandosi di ipotesi di ristrutturazione dei servizi o di razionalizzazione dei processi capaci di offrire, da un lato, i medesimi servizi con minor impiego di personale, dall'altro, un più elevato livello di servizi a parità di personale, le eventuali economie sarebbero pur sempre originate (per effetto dell'incremento di produttività) all'interno del costo del lavoro, il che ne giustificerebbe il parziale reimpiego, a scopo compensativo, nell'ambito del trattamento accessorio. La restante quota costituirebbe economia da destinare, in mancanza di espresso riferimento normativo, al miglioramento dei saldi di bilancio".

In altri termini, i risparmi derivanti dalla riduzione dei servizi prestati alla collettività, purchè rientranti nella latitudine oggettiva ex d.l. n. 98/2011, non possono ex se derogare al limite ex art. 9 comma 2 *bis* d.l. n. 78/2010 allorché difetti uno specifico *quid pluris* apportato dai dipendenti dell'ente; cionondimeno, ripetesi, siffatte "economie" possono essere valorizzate ai fini della quantificazione del fondo delle risorse decentrate, nei limiti di cui all'art. 9 comma 2 *bis* d.l. n. 78/2010, allorché si traducano in una resa del servizio maggiormente efficace, efficiente ed economica (*id est*, in una "razionalizzazione e riqualificazione della spesa"). Resta fermo che i risparmi programmati e realizzati devono essere "ulteriori" rispetto a quelli già previsti dalla vigente normativa di contenimento della spesa (Corte Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 252/2013); inoltre, devono essere "effettivi" rispetto a spese già cristallizzate nelle poste di bilancio dell'Amministrazione precedenti il piano stesso, ossia – ad esempio - non possono riferirsi al mancato esercizio delle facoltà assunzionali.

TERZO QUESITO. L'approvazione del piano di razionalizzazione delle spese ai fini della redazione dei bilanci di competenza degli esercizi successivi pone un vincolo di coerenza con le previsioni cristallizzate nella programmazione di bilancio. Ne deriva, ad avviso della Sezione, che – in stretto raccordo con le disposizioni normative in materia di bilancio di previsione triennale - è possibile apportare nei successivi esercizi le necessarie modifiche del piano di razionalizzazione "a scorrimento", in rigorosa simmetria con la programmazione di bilancio.

QUARTO QUESITO. In sede di (eventuale) aggiornamento "a scorrimento" del piano di razionalizzazione per il successivo triennio, il Collegio ritiene necessario consolidare il risparmio previsto e certificato dall'organo di revisione nei precedenti esercizi, al fine di poter valorizzare ulteriori economie da allocare al fondo (nella misura di legge) in base al *quid pluris* di risparmio ulteriore. Siffatta conclusione appare un corollario dello stretto raccordo tra la possibilità di allocare, anno dopo anno, nuove risorse nel fondo per la contrattazione decentrata e le corrispondenti economie nei settori indicati dalla norma, tenendo conto del principio di annualità del bilancio e della *ratio* di rendere strutturali le riduzioni dei costi dell'Amministrazione.

QUINTO QUESITO. Nell'esercizio finanziario 2014 la Sezione ritiene possibile procedere, secondo il principio delle previsioni "a scorrimento", all'approvazione di un nuovo Piano di razionalizzazione per il triennio 2014-2016 che recepisca nel nuovo bilancio triennale 2014-2016 i risparmi complessivi derivanti dal rendiconto 2013. In questo caso l'Ente può utilizzare anche categorie di spesa differenti rispetto a quelle presenti nel precedente piano di razionalizzazione 2013-2015. In sostanza, il Comune potrà approvare un nuovo piano di razionalizzazione coerente con la nuova programmazione triennale e che abbia come riferimento, secondo il più volte citato principio di "scorrimento", il rendiconto della gestione dell'esercizio immediatamente precedente.

SESTO QUESITO. Nell'ipotesi di approvazione di un nuovo piano di razionalizzazione, occorre – come detto - consolidare i risparmi già certificati. La *ratio* della disposizione consiste, infatti, in un contenimento della spesa che rivesta, in linea di principio, natura strutturale, valorizzando in questo caso il raffronto rispetto al precedente esercizio. A tal fine, il Collegio – tra le varie possibili opzioni applicative che saranno, comunque, oggetto di esame di questa Corte *ex art. 3 l. n. 213/2012* – ritiene significativo valorizzare, altresì, il dato di spesa prevista nell'ultimo esercizio del triennio. La natura "a regime" del risparmio emerge, in linea di principio, proprio al termine del piano triennale, potendo configurarsi le prime due annualità quali "tappe intermedie", ferme le peculiarità delle singole fattispecie.

SETTIMO – OTTAVO QUESITO. Tra le diverse aggregazioni possibili di spesa (complessiva, per ambito di intervento/per singola tipologia) il livello più appropriato cui riferirsi per misurare il consolidamento dei risparmi richiesto nel caso di nuovo piano appare, ad avviso della Sezione, l'alveo complessivo dei settori presi in esame dall'ente *ex art. 16 comma 4 d.l. n. 98/2011*. Siffatta esegesi appare la più conforme ai principi di auto-organizzazione degli enti pubblici, *a fortiori* territoriali, in quanto consente adeguati "margini di manovra" in termini di disciplina delle modalità di esercizio delle proprie funzioni, fermo il risparmio globale per le finanze pubbliche.

NONO QUESITO. Il Collegio ritiene possibile ripartire le relative somme implementate nel Fondo, previa certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti, alla generalità del personale. Appare condivisibile quanto prospettato sul punto dall'Amministrazione istante, sulla scorta dell'esegesi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel senso che le finalità e la portata generale della norma non consentono di equiparare *de plano* l'articolo 16 del d.l. n. 98/2011 a disposizioni puntuali e riferite ad attività particolari svolte dai singoli dipendenti e per le quali è prevista un'apposita regolamentazione interna all'Amministrazione: si pensi – ad esempio - a quelle riferite ad attività di progettazione di cui all'art. 92, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 163/2006 ovvero al riconoscimento al dipendente legale degli onorari in corrispondenza di sentenze favorevoli all'ente di cui all'art. 27 del CCNL del 14.9.2000. Ne consegue che le eventuali

economie aggiuntive realizzate da destinare alla contrattazione integrativa, fino al 50% del totale, possono essere riferite alla generalità dei dipendenti a prescindere da chi abbia concretamente svolto l'attività indicata nel piano di razionalizzazione, fermo il rispetto delle previsioni legali e contrattuali in materia.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

L'Estensore
(Dott. Alessandro Napoli)

Il Presidente
(Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria il
15 ottobre 2013
Il Direttore della Segreteria
(Dott.ssa Daniela Parisini)